



Tribunale di Milano Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Vista l'istanza del ricorrente

[REDACTED] [C.F. [REDACTED]], elettivamente domiciliato in

con l'avv. [REDACTED]

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 come modificato dal d.l. n. 137/2020 depositata da [REDACTED];

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

esaminato l'elenco delle passività; rilevato che quanto al passivo si osserva che una parte rilevante del debito deriva dalle residue rate di mutuo fondiario per il pagamento delle quali sussiste responsabilità solidale della ricorrente unitamente al coniuge, allo stato privo di occupazione;

rilevato che l'immobile di comproprietà della ricorrente è oggetto di esecuzione immobiliare per effetto di pignoramento da parte della banca mutuante (la ricorrente dà atto di una offerta di acquisto dell'immobile);

ritenuto che l'OCC dovrà attentamente valutare il subentro nella esecuzione immobiliare pendente al fine di evitare una antieconomica duplicazione di costi **per cui sin da ora si autorizza il liquidatore a subentrare nelle procedure esecutive pendenti** (pur rimettendo allo stesso ulteriori diverse valutazioni che dovranno comunque essere preventivamente portate all'attenzione del g.d.);

-rilevato quanto all'attivo che oltre all'immobile sopra indicato, la ricorrente è titolare di reddito da lavoro dipendente pari ad euro 1850,00 mensili (da calcolarsi al lordo dell'incidenza delle cessioni del quinto dello stipendio stante la loro inopponibilità alla procedura in esame, di tipo liquidatorio);

- ritenuto che la determinazione delle spese mensili appare corretta –stante la disoccupazione del coniuge- ma che allo stato non può tenersi conto del preventivato ammontare del canone di locazione il quale sarà oggetto di valutazione, con conseguente rideterminazione dell'importo del fabbisogno mensile delle spese, allorquando verrà stipulato il contratto di locazione, sicché allo stato il fabbisogno mensile va determinato in euro 869,00 (1.569,00-700,00);

-ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;



-ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3; ritenuto che in considerazione della pendenza della procedura immobiliare, le attività di liquidazione appaiono piuttosto limitate, sicché – al fine di evitare il maturare di ulteriori oneri in prededuzione- può essere nominato liquidatore lo stesso OCC

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012 carico di [REDACTED]
- 2) nomina quale Liquidatore il [REDACTED];
- 3) dispone che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3/2012;
- 4) dispone che il liquidatore relazioni immediatamente al g.d. in caso di mutamento delle condizioni economiche del ricorrente ai fini della fissazione delle somme di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) della L. n. 3/2012 (e, in particolare, allorquando verrà stipulato il contratto di locazione ai fini della rideterminazione delle spese mensili);
- 5) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-novies, co. 5, L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, autorizzando sin da ora il liquidatore all'eventuale prosecuzione delle azioni esecutive in corso;
- 6) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14novies, co. 5, L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- 7) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante inserimento sul sito internet del Tribunale di Milano www.tribunale.milano.it;
- 8) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, nei registri immobiliari relativo al seguente bene immobile sito a [REDACTED]

9) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al g.d. sulle attività svolte
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente,
all'O.C.C./ liquidatore.

Milano, 25/03/2021

Il Giudice
Dott. Vincenza Agnese